



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XVII

nella persona del giudice Andrea Postiglione ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 54278 R.G.A.C. dell'anno 2013 e vertente

TRA

GASPARE,

Attore opponente

E

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. PER AZIONI, p.iva 00053810149, con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n.16 ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza G. Mazzini n.27 presso lo studio dell'avv. Francesco Mainetti

Convenuta opposta

Oggetto: Contratto di fideiussione

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: come in atti

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. PER AZIONI agiva in via monitoria per ottenere da **GASPARE**, in qualità di fideiussore del debitore principale **s.r.l.**, in solido con **ALO' MARIA**, **FRANCESCO**, **CLAUDIA** e **FILIPPO**, in qualità di eredi di **CLAUDIO**, secondo garante, il pagamento dell'importo di euro 38.678,74 per saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 3749/51 di



cui era titolare la _____ s.r.l. ed attivato presso l'agenzia n. 19 di Roma della Banca istante.

Il Tribunale di Roma, in data 11 giugno 2013 emetteva decreto ingiuntivo n. 12355/13 (RG n. 27636/2013).

GASPARE si opponeva al decreto ingiuntivo deducendo in via preliminare il mancato perfezionamento della garanzia fideiussoria, al momento della pronuncia del decreto ingiuntivo, per difetto di sottoscrizione da parte della BANCA POPOLARE DI SONDRIO e la nullità del contratto di fideiussione stipulato in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990; in via subordinata, eccepiva l'inidoneità probatoria della documentazione contabile prodotta dalla BANCA POPOLARE DI SONDRIO (estratto di conto corrente) a dimostrare l'an e al quantum della pretesa creditoria azionata e la non debenza degli importi corrispondenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi per la mancata specifica approvazione per iscritto da parte del correntista della relativa clausola. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione, di rigettare la domanda di pagamento proposta dalla BANCA POPOLARE DI SONDRIO e di dichiarare nullo, annullare, revocare e comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva in giudizio la BANCA POPOLARE DI SONDRIO contestando la fondatezza delle pretese di parte attrice ed osservando che il contratto di fideiussione non necessitava, ai fini del suo perfezionamento, della sottoscrizione del creditore atteso che doveva essere inquadrato nella categoria dei "contratti con obbligazioni a carico del solo proponente" ex art. 1333 c.c. per il cui perfezionamento era sufficiente il mancato rifiuto del destinatario della proposta ovvero del creditore; che l'opponente, nell'invocare la violazione della normativa antitrust, non aveva allegato il pregiudizio subito per effetto dell'intesa vietata né aveva subito, in concreto, alcun pregiudizio posto che le clausole, di cui invocava la nullità, non avevano trovato applicazione nei rapporti tra le parti; che gli estratti conto e i contratti di affidamento sottoscritti dalla _____ s.r.l. erano di per sé sufficienti a dimostrare la pretesa creditoria poiché non essendo mai stati contestati dal debitore dovevano presumersi approvati.

In data 19/03/2015, il giudice ha conferito al decreto ingiuntivo n. 12355/13 (RG n. 27636/2013) provvisoria esecutorietà.

All'udienza del 20/02/2019 la BANCA POPOLARE DI SONDRIO, riportandosi al foglio di precisazione delle conclusioni, dava atto dell'integrale pagamento del debito da parte di terzi chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.



Nelle memorie conclusionali parte attrice GASPARE non contestava l'intervenuta cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna di parte opposta alla rifusione delle spese processuali sempre in omaggio alla soccombenza virtuale.

Il giudice, preso atto delle richieste delle parti, dichiara la cessazione della materia del contendere.

A tal proposito è bene rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la cessazione della materia del contendere si configura qualora sopravvenga, nel corso del processo, una situazione che elimini completamente e in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti per il venire meno dell'interesse delle stesse alla naturale definizione del giudizio. La cessazione della materia del contendere, dunque, preclude una pronuncia idonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sui fatti dedotti in giudizio consentendo invece una pronuncia di mero rito (Cfr. Sezioni Unite, sentenza del 18-5-2000, n. 368; Sezioni Unite, sentenza del 28-9-2000, n.1048; sentenza 3-9-03, n. 12844; sentenza 11-01-2006, n.271).

Considerato inoltre che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ma si estende anche all'accertamento del diritto in contestazione ne consegue che “la cessazione della materia del contendere che si è verificata successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, seppur per un fatto estintivo posteriore alla data della sua emissione suddetta” (Cassazione, ordinanza del 25-01-2018, n.1851).

Tuttavia, la causa deve essere decisa limitatamente alle spese processuali che devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale in forza del quale “la parte soccombente va identificata con quella che lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite” (cfr. Cassazione, sentenza dell'11-12-2018, n. 31955; sentenza del 09-03-2017, n. 6016; sentenza dell'11-02-2015, n. 2719). L'onere delle spese processuali, dunque, deve essere regolato tenendo conto della fondatezza dei motivi dell'opposizione valutata con riferimento sia alla fase monitoria che a quella di opposizione.

Nel merito e ai fini della decisione sulle spese processuali l'opposizione non appare fondata per le ragioni di seguito esposte.

Per quanto concerne l'eccezione preliminare relativa al mancato perfezionamento del contratto di fideiussione per difetto di sottoscrizione da parte della Banca, si conviene con quanto sostenuto da parte opposta. Il contratto di fideiussione, invero, si perfeziona secondo lo schema di cui all'art. 1333 c.c. non richiedendo l'accettazione espressa del creditore atteso che l'obbligazione fideiussoria sorge per effetto della proposta del fideiussore non rifiutata dall'obbligato-creditore (cfr. Cassazione,



Sez. 3, Sentenza n. 13652 del 13/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 863 del 27/01/1992). Posto che il contratto in parola non è stato rifiutato dalla BANCA POPOLARE DI SONDRIO tale mancato rifiuto è di per sé sufficiente a far ritenere concluso il contratto di fideiussione sottoscritto unicamente dall'opponente.

Sull'asserita nullità del contratto di fideiussione stipulato in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, si sostiene che l'inserimento di tali clausole contrattuali all'interno del contratto di fideiussione determini unicamente la nullità parziale delle relative clausole (articoli 2-6-8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI). L'illiceità di tali intese, seppur accertata dalla Banca d'Italia, non è idonea a determinare la nullità dell'intero contratto stipulato a valle, in primis perché non vi è prova che le intese di cui sopra siano confluite nel contratto in questione ed in secondo luogo poiché non vi è prova della lesione della libertà contrattuale del fidejussore. Il fidejussore infatti appare sempre vincolato alla prestazione della fideiussione nei confronti della banca del debitore principale e non appare potervi essere scelta da parte dello stesso in relazione ad una diversa forma di garanzia. Ne consegue che la eventuale declaratoria di nullità parziale delle clausole, in un'ottica di conservazione del contratto, appare irrilevante per il fideiussore atteso che il contratto sarebbe comunque dovuto incorrere con la banca del debitore principale.

Ciò posto, alla luce dei motivi sopra esposti, il giudice condanna GASPARE alla rifusione delle spese processuali a favore della BANCA POPOLARE DI SONDRIO nell'importo di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 54278 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, così provvede:

- Dichiarà cessata la materia del contendere.
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 12355-13.
- Condanna GASPARE alla rifusione a favore della BANCA POPOLARE DI SONDRIO s.r.l. delle spese processuali che liquida in euro 7.254,00 di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva, 1.720,00 per la fase istruttoria, 2.767,00 per la fase decisoria. Accessori come per legge.



Roma 02/05/2019

Il giudice

Andrea Postiglione

